


CARTA DEI SERVIZI PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

di:



L'AIRONE ONLUS
Ente autorizzato



Associato al C.E.A.
Coordinamento Enti Autorizzati

Carta dei Servizi redatta in base alla Deliberazione della Commissione per le Adozioni Internazionali

n. 13/2008 del 28/11/2008



INDICE

1° PARTE : I valori e impegni del C.E.A (Coordinamento Enti Autorizzati)

- 1.1 Perché la Carta dei Servizi**
- 1.2 I principi ispiratori dell'adozione internazionale**
- 1.3 L'impegno di sussidiarietà**

2° PARTE: L'ENTE

- 2.1 La storia dell'ente ed i paesi autorizzati**
- 2.2 Gli accordi di collaborazione finalizzati alle adozioni internazionali**
- 2.3 L'organizzazione territoriale dell'Ente**

3° PARTE: Il percorso adottivo

3.1 La fase pre-adozione

- ❖ Avvicinarsi all'adozione
- ❖ Incontri informativi
- ❖ Conferimento d'incarico ed individuazione dei paesi per l'adozione
- ❖ Adozione internazionale e revoca della disponibilità all'adozione nazionale
- ❖ Percorso formativo
- ❖ Preparazione del dossier per avviare la procedura all'estero
- ❖ La gestione del tempo di attesa

3.2 La fase dell'adozione

- ❖ Proposta di abbinamento e preparazione all'incontro con il bambino
- ❖ La partenza
- ❖ La permanenza all'estero
- ❖ Il rientro in Italia

3.3 La fase del post-adozione

- ❖ L'accompagnamento post-adottivo
- ❖ Il sostegno alla famiglia

4° PARTE: I costi e le informazioni

- 4.1 La descrizione dei costi**
- 4.2 Le informazioni sul sostegno fiscale ed economico**
- 4.3 Informazioni sulla tutela e sostegno alla maternità e/o paternità**



L'AIRONE ONLUS
Ente autorizzato
ai sensi delle Leggi n. 184/83 e n. 476/98

4.4 Informazioni relative alla revoca del conferimento incarico e al cambio Ente.

Allegati:

- **Allegato 1 Glossario**
- **Allegato 2 Copia della Lettera di incarico**
- **Allegato 3 Copia della dichiarazione di disponibilità**
- **Allegato 4 Impegnativa**
- **Allegato 5 Documento relativo alla privacy**
- **Allegato 6 Documento programmatico di sicurezza**



1° PARTE: I Valori e impegni del C.E.A. Coordinamento Enti Autorizzati

1.1 Perché la Carta dei Servizi

Il C.E.A. Coordinamento Enti Autorizzati è un'associazione senza scopo di lucro costituita nel 2005 su iniziativa di alcuni enti autorizzati ad operare nel campo delle adozioni internazionali.

Il C.E.A. promuove la collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti nel percorso adottivo, enti autorizzati Commissione per le Adozioni Internazionali (di seguito CAI), Autorità Centrali dei Paesi esteri, Tribunali per i Minorenni, Regioni e Servizi territoriali, affinché gli aspiranti all'adozione internazionale possano beneficiare di un adeguato sostegno ed assistenza.

Questa Carta dei Servizi rappresenta un impegno di comunicazione dei principi e valori alla base delle attività del C.E.A. oltre che di informazione e di trasparenza in tutte le fasi del percorso adottivo verso le coppie aspiranti all'adozione. Vuole essere uno strumento di garanzia di qualità verso altri organismi ed Associazioni sia pubblici che privati.

L'Approvazione da parte del C.E.A. di una Carta dei Servizi è il risultato di un processo di condivisione delle procedure di accompagnamento ed è motivata dal desiderio di continuo miglioramento dei servizi offerti alle famiglie che si aprono all'accoglienza di un bambino.

Gli enti aderenti al Coordinamento hanno deciso di mettere in comune le proprie capacità e le esperienze maturate negli anni di attività al fine di realizzare un documento omogeneo fruibile per gli utenti in un'ottica di trasparenza e garanzia di imparzialità.

La Carta dei Servizi si compone di un testo e di alcuni allegati. Il testo è suddiviso in quattro parti, che descrivono i valori e gli impegni del C.E.A., la storia e l'organizzazione territoriale di ciascun ente, il percorso adottivo e forniscono informazioni sui costi, agevolazioni e modalità di comportamento.

La Carta dei Servizi è disponibile presso tutte le sedi aderenti al C.E.A. e scaricabile dai loro siti web.

1.2 I principi ispiratori dell'adozione internazionale

I principi che ispirano l'operato quotidiano degli enti aderenti al C.E.A. sono i seguenti:

- ⇒ La centralità del minore in ogni attività svolta dall'ente;
- ⇒ Il primario interesse per i minori in difficoltà;
- ⇒ La centralità della famiglia che si concretizza nell'impegno ad attivare e promuovere azioni ed interventi finalizzati a dare una famiglia a bambini che ne siano privi o che, comunque, siano in stato di abbandono giuridicamente dichiarato;
- ⇒ La concezione dell'adozione come misura sussidiaria da adottare unicamente qualora non sia possibile tutelare altrimenti il diritto del minore ad una famiglia nel suo paese di origine;



- ⇒ La promozione dell'istituto dell'adozione quale sostegno dell'infanzia abbandonata ancorché appagamento di un bisogno di genitorialità;
- ⇒ La valorizzazione del ruolo dell'ente autorizzato e la sua rilevanza quale soggetto avente funzione pubblica;
- ⇒ La preparazione e l'accompagnamento delle coppie che intraprendono il percorso adottivo e la presa in carico della nuova famiglia nell'inserimento del minore nel nuovo contesto sociale e relazionale;
- ⇒ L'accompagnamento degli enti associati al fine di standardizzare i compiti e le procedure dell'iter adottivo, favorendo la collaborazione tra gli stessi, allo scopo di adottare una linea di condotta comune e solidale per fronteggiare gli abusi, le inefficienze e le carenze eventualmente presenti in loco;

1.3 L'impegno di sussidiarietà

L'impegno di sussidiarietà degli Enti aderenti al C.E.A: si concretizza nei seguenti principi:

- ⇒ La promozione di progetti di cooperazione atti a migliorare le condizioni di vita dei minori nei paesi di origine;
- ⇒ Il riconoscimento del primario diritto del bambino ad avere una famiglia nel suo paese e, quindi, la visione dell'adozione internazionale come intervento in caso questo non sia possibile;
- ⇒ La prevenzione del fenomeno dell'abbandono attraverso la collaborazione con altre Associazioni nazionali ed internazionali ed Enti pubblici e privati, mediante studi e ricerche finalizzate a sensibilizzare l'opinione pubblica attivando, a favore di Paesi dove l'infanzia si trova in difficoltà;
- ⇒ La promozione di politiche di sostegno alla famiglia qualora questa si trovi in difficoltà;



2° PARTE: L'ENTE

2.1 La storia dell'ente

L'associazione nasce ufficialmente l'11 maggio 1991 ad Albenga, dall'esperienza adottiva di alcune famiglie divenute poi soci fondatori.

I soci fondatori sono prevalentemente famiglie adottive che hanno voluto continuare la loro opera di aiuto all'infanzia abbandonata, impegnandosi concretamente e non accantonando l'argomento alla conclusione della propria procedura adottiva.

Nell'arco di questi numerosi anni di attività L'AIRONE ha visto crescere le fila degli aderenti, e quindi il numero di famiglie che si rivolgono a L'AIRONE è in continuo aumento.

Con il tempo l'associazione si è arricchita della collaborazione di professionisti quali psicologi, assistenti sociali e pedagogisti, allo scopo di preparare le famiglie che aspirano all'adozione al migliore incontro possibile con il minore che verrà loro proposto. Inoltre i ns. tecnici seguono le famiglie adottive anche dopo l'arrivo in Italia del bambino/a per essere di supporto alle prime difficoltà, e periodicamente incontrano le nuove famiglie per la stesura delle relazioni periodiche richieste dai vari paesi dove l'ente opera.

Inizialmente ci si è rivolti all'India e al Perù, dove conoscenze personali sia in ambito legale che di residenti in loco, ci hanno facilitato i contatti utili per procedere con l'iter adottivo, dando agli associati tutte le assicurazioni circa il corretto svolgimento della pratica adottiva ed il relativo sostegno necessario alla nuova famiglia durante il soggiorno nei paesi.

In India si sono perfezionate diverse adozioni, lo stesso in Perù, poi, per problemi legati anche alla politica dei paesi, abbiamo dovuto interrompere il ns. operato che è ripreso nell'aprile 2002, solo con il Perù, quando l'ente è stato accreditato dalle autorità peruviane.

In contemporanea (1992) abbiamo iniziato ad operare in Romania, a Bucarest. Il nostro corrispondente era un legale del luogo che attraverso il Comitato Rumeno per le Adozioni provvedeva al disbrigo delle pratiche per i nostri associati. Siamo stati presenti in Romania sino alla fine del 1994, poi, anche su consiglio del nostro legale, abbiamo abbandonato questo canale a causa dei troppi problemi che iniziavano a rendere le procedure sempre meno chiare e sempre più costose.

Nel 1993 abbiamo iniziato a collaborare con l'Associazione MILOSSARDIE O.A. di Sofia, associazione no-profit con riconoscimento delle autorità bulgare. In questo paese siamo ancora operativi ed accreditati. Dall'inizio ad oggi abbiamo concluso molte adozioni, mentre altre sono ancora in corso.

Dal 1998 a tutto il 1999 l'Associazione in collaborazione con un legale russo aveva iniziato un programma di adozioni in varie regioni della Federazione russa..



Il 31 dicembre 1998 è stata pubblicata la legge 476 che ratifica la convenzione dell'Aja; in seguito a ciò è stata modificata anche la legge sulle adozioni che prevedeva l'obbligo, per le famiglie interessate ad una adozione internazionale, di passare solo attraverso l'operato di enti autorizzati. Il ns. ente è stato iscritto nel primo albo degli enti autorizzati.

Certamente questo passaggio da semplice associazione gestita da genitori adottivi ad Ente riconosciuto ha portato notevoli cambiamenti: è diventato necessario aumentare lo staff lavorativo; l'impegno è diventato quotidiano e anche i ns. tecnici hanno dovuto dare maggiore disponibilità di tempo, in quanto, conformemente alle nuove disposizioni legislative, è aumentato il ns. impegno nei confronti di coloro che ci chiedono di essere aiutati a realizzare il loro desiderio.

Nel tempo la ns. attività è proseguita e prosegue a pieno ritmo; periodicamente organizziamo feste alle quali sono invitate tutte le famiglie ns. aderenti; sono sempre molte le persone che partecipano a questi momenti di gioia e per noi è una grande soddisfazione rivedere queste famiglie, nelle quali genitori e figli sono così ben amalgamanti e felici.

Questi sono gli stimoli che ci permettono di proseguire in questa non semplice strada, animati sempre da grande entusiasmo e fiducia.

2.2 Gli accordi di collaborazione finalizzati alle adozioni Internazionali

2.3 L'organizzazione territoriale dell'Ente

Nel 2001 è iniziata la collaborazione con A.N.P.A.S; insieme ci occupiamo, oltre che di adozioni, di cooperazione nei paesi dove siamo impegnati.

L'Ente L'AIRONE onlus ha stipulato un accordo con l'Ente A.S.A., in base al quale vengono condivise tutte le sedi; ciascun ente opererà per proprio conto nei paesi per i quali è stato autorizzato ed accreditato. Le coppie conferiranno incarico all'ente prescelto e verranno seguite per tutta la durata della procedura dall'equipe della sede presso la quale conferiranno incarico, mentre per la parte riguardante la procedura all'estero saranno seguite dall'Ente autorizzato per quel paese.

A seguito dell'accordo di cui sopra siamo presenti con le nostre sedi nelle seguenti città:

- 17031 Albenga (Sv) Viale Martiri della Libertà 2; sede legale L'AIRONE onlus
- 24052 Azzano S. Paolo (Bg), Via Roma 23-25
- 56100 Pisa P.zza Sant'Antonio 4/17-18
- 00192 Roma Via Gavinana 1 int. 10
- 47121 Forlì Via Ravegnana 220
- 95129 Catania Via Messina 223/C; sede legale A.S.A.
- 74100 Taranto P.zza Fontana 66



L'AIRONE ONLUS

Ente autorizzato
ai sensi delle Leggi n. 184/83 e n. 476/98

Sedi secondarie

- Palermo Via Veronica Gambaro2
- Milano Via Jacopo Palma 4

In ognuna di queste sedi è possibile conferire incarico indifferentemente ad uno o all'altro ente, dando disponibilità per il paese prescelto. La coppia verrà seguita dall'equipe presente nella sede presso la quale ha conferito il mandato.



3° PARTE: IL PERCORSO ADOTTIVO

3.1 La fase pre-adozione

❖ **Avvicinarsi all'adozione**

In base ai principi del C.E.A. e de L'AIRONE onlus, il percorso adottivo è stato pensato per aiutare la famiglia verso l'incontro e l'accoglienza del proprio figlio. Infatti una famiglia consapevole, supportata nella riflessione, rappresenta una risorsa importante per il bambino che ha bisogno di genitori.

❖ **Incontri di informazione**

Per avvicinarsi all'adozione internazionale, L'AIRONE onlus propone incontri di gruppo gratuiti durante i quali vengono fornite informazioni sul significato, i tempi approssimativi, i costi e le procedure relative all'adozione internazionale; le metodologie operative dell'ente in base ai vari Paesi di provenienza dei minori.

❖ **Conferimento incarico e individuazione dei Paesi per l'adozione**

Dopo la partecipazione all'incontro informativo e una attenta valutazione delle notizie ricevute, la coppia contatta l'Ente per fissare un colloquio individuale volto all'approfondimento della conoscenza reciproca, al fine di valutare insieme le reali possibilità di veder concretizzato il desiderio di adozione della coppia.

E' opportuno che la coppia, prima di decidere a quale Ente conferire il mandato, ne incontri diversi altri, allo scopo di effettuare una scelta il più serena, motivata e consapevole possibile.

Il conferimento incarico è previsto dalla legge 476/98. Con esso si incarica L'AIRONE onlus ad attivare e proseguire con una procedura di adozione all'estero di un minore straniero. Il conferimento dell'incarico da parte della coppia configura l'accettazione della metodologia operativa utilizzata dall'Ente stesso.

Prima di accettare l'incarico L'AIRONE onlus richiede ai coniugi copia della relazione redatta dai Servizi socio-sanitari territoriali e, ove questa non fosse in loro possesso, previo espresso consenso, verrà richiesta dallo stesso Ente al Tribunale per i Minorenni che ha rilasciato il Decreto di Idoneità. Infatti dalla relazione potrebbero emergere più chiaramente le reali aspettative della coppia, aspettative alle quali l'Ente, nei fatti, potrebbe non essere in grado di dare una risposta.

Il colloquio per il conferimento dell'incarico è tenuto da una psicologa de L'AIRONE onlus stesso.

L'AIRONE onlus ha l'obbligo di segnalare tempestivamente ed in qualsiasi momento fatti, notizie e/o cambiamenti sostanziali della realtà personale e/o familiare di cui è venuto a conoscenza, riguardante gli aspiranti genitori adottivi e che possono richiedere l'intervento dei Servizi territoriali o dello stesso tribunale per i Minorenni.



La coppia deve informare tempestivamente l'Ente a cui ha conferito incarico di ogni modifica importante che avvenga nel proprio nucleo, ad esempio separazioni, gravidanze etc...

La coppia può revocare il mandato a L'AIRONE onlus; deve dare comunicazione dell'avvenuta revoca al Tribunale per i Minorenni di competenza, ai Servizi Territoriali ed alla CAI.

Mentre la coppia si trova all'estero per l'abbinamento non può revocare il mandato a L'AIRONE onlus per conferirne un nuovo ad altro Ente autorizzato.

Le modalità per la revoca ed il "Cambio Ente" sono riportate nella Parte 4° punto 4.4 della presente Carta dei Servizi.

Il modello della Lettera di Incarico, peraltro allegato alla presente Carta dei Servizi, viene consegnato alla coppia insieme ad altre informazioni durante l'incontro informativo, evidenziando in modo chiaro e preciso i passaggi procedurali ed economici.

All'atto del conferimento dell'incarico, L'AIRONE onlus richiederà alla coppia di sottoscrivere anche una dichiarazione, indirizzata alla CAI, relativa alle relazioni post-adozione. Con essa i coniugi s'impegnano, per l'intero arco di tempo previsto dal Paese straniero, a rendersi disponibili, con colloqui presso la sede dell'Ente, a fornire informazioni circa lo sviluppo psico-fisico del figlio adottivo e la sua vita di relazione familiare, scolastica e sociale. I coniugi prendono atto che, in caso di inosservanza dell'impegno sopra citato, sarà dalla CAI segnalata al Tribunale per i Minorenni per eventuali provvedimenti limitativi della potestà genitoriale, potendosi ravvisare, nella mancata trasmissione delle notizie, una condotta pregiudizievole verso il figlio, cittadino non solo italiano, ma, fino alla maggiore età anche del suo Paese di origine.

L'AIRONE onlus assicura che il numero dei conferimenti di incarico accettati, in un determinato intervallo di tempo, non sarà superiore alla sua capacità di gestione.

❖ **Adozione internazionale e revoca della disponibilità all'adozione nazionale**

L'AIRONE onlus, al momento del conferimento di incarico, chiede alla famiglia la sottoscrizione di una dichiarazione nella quale i coniugi elencano i Tribunali presso i quali ha depositato la propria disponibilità all'adozione nazionale e l'impegno a comunicare tempestivamente l'eventuale individuazione di un'adozione nazionale da parte del Tribunale dei Minori.

L'AIRONE onlus chiede la rinuncia alla domanda di adozione nazionale nel momento in cui invia la documentazione della coppia all'estero.

❖ **Percorso formativo**

L'AIRONE onlus, per permettere alla coppia di meglio avvicinarsi al futuro figlio, organizza un Corso di preparazione all'incontro con il minore. Il Corso è rivolto alle coppie che, già in possesso del Decreto di Idoneità, hanno precedentemente conferito incarico all'Ente stesso.



❖ **Preparazione del dossier per avviare la procedura all'estero**

Durante un incontro individuale un operatore fornisce alla coppia l'elenco e le spiegazioni utili per avviare la procedura di adozione nel Paese prescelto dalla coppia stessa; consegna i facsimile ed una mini-guida per agevolare il lavoro della coppia.

Successivamente i coniugi consegneranno all'operatore de L'AIRONE onlus la documentazione richiesta, il quale verificherà la conformità della documentazione rispetto alle richieste del Paese straniero.

❖ **La gestione del tempo dell'attesa**

L'AIRONE onlus, attraverso i suoi operatori e le psicologhe resta a disposizione, su richiesta della coppia, per incontri individuali di sostegno durante l'attesa. Qualora per qualsiasi motivo, legato alla procedura di adozione, le psicologhe de L'AIRONE onlus o i responsabili ritenessero di incontrare la coppia, la stessa verrà convocata presso la sede logisticamente più vicina alla residenza della coppia, o dove la coppia ha conferito incarico.

3.2 La fase dell'adozione

❖ **Proposta di abbinamento e preparazione all'incontro con il bambino**

La proposta di abbinamento è un atto formale con il quale i genitori accettano il bambino proposto. La proposta di abbinamento deve tenere in considerazione le indicazioni riportate dal Decreto di Idoneità rilasciato alla coppia.

La coppia, con la firma della proposta di abbinamento, assume un impegno definitivo nei confronti del minore segnalato per l'adozione.

L'AIRONE onlus si riserva di non concordare con la proposta di abbinamento, qualora la stessa fosse contraria ai principi della Convenzione dell'Aja.

❖ **La partenza**

Alla notizia dell'avvenuto abbinamento, la coppia viene convocata presso la sede de L'AIRONE onlus. L'incontro ha il duplice scopo di essere preparatorio all'incontro con il futuro figlio e organizzativo, relativamente al viaggio. Una psicologa, in base alle informazioni avute sull'abbinamento, prepara la coppia al momento tanto atteso, durante il quale, finalmente, conoscerà il figlio, le sue reazioni, le sue paure etc, mentre la stessa psicologa o un' operatore de L'AIRONE onlus insieme ai coniugi, programmeranno il viaggio all'estero. Su indicazioni della coppia, L'AIRONE onlus può organizzare il volo verso il Paese straniero; dove occorrono e se i tempi lo consentono, il rilascio dei necessari visti di ingresso, mentre l'organizzazione logistica nel Paese straniero è demandata ai referenti locali.

A seconda del paese indicato dalla coppia i viaggi potrebbero essere più di uno e, quindi ci si



adeguerà alle regole del Paese straniero. Prima della partenza per il viaggio di conoscenza del figlio e prima della partenza precedente l'ingresso del minore in Italia sono previsti incontri con i consulenti de L'AIRONE onlus (psicologa e/o pedagogista).

Prima del viaggio che permetterà l'ingresso del minore in Italia verrà consegnata alla coppia una mini-guida contenente l'elenco delle cose da fare al rientro in Italia; le indicazioni variano da Paese a Paese. Verranno fornite indicazioni circa il comportamento da tenere all'estero conformemente alle abitudini del Paese stesso. Verrà fornito alla coppia un numero telefonico in Italia da contattare qualora insorgessero difficoltà all'estero.

❖ **La permanenza all'estero**

L'AIRONE onlus è consapevole che la permanenza all'estero può rappresentare un periodo, a volte, difficile e problematico, a causa delle condizioni sociali del Paese straniero alle quali, però, è necessario adattarsi. Questo può riguardare la sistemazione in albergo o in appartamenti privati, le condizioni igieniche o quelle atmosferiche. L'AIRONE onlus, in ogni Paese dispone di operatori esperti che accompagnano la famiglia per quanto concerne la procedura adottiva.

L'incontro con il bambino corrisponde alla fase più delicata di tutta la procedura ed il grado di assistenza che l'Ente può offrire alla neo famiglia dipende dal Paese e dalle sue regole.

L'AIRONE onlus si impegna a fornire il massimo supporto possibile rispetto alla situazione specifica.

❖ **Il rientro in Italia**

L'attività svolta da L'AIRONE onlus viene effettuata con entrambi i genitori, così come previsto dalla Convenzione dell'Aja. La famiglia, seguendo le indicazioni fornite dall'operatore dell'Ente e quelle della mini-guida fornita prima della partenza, dovrà adoperarsi per espletare le formalità previste dai singoli Paesi nei tempi e con le modalità richieste dai paesi stessi.

In particolare la coppia con il minore dovrà recarsi presso la sede de L'AIRONE onlus entro i termini stabiliti dall'Ente stesso, per dare corso all'impegno precedentemente preso relativo al rilascio delle informazioni utili per la redazione delle relazioni post-adozione, seguendo, anche in questo caso, quanto indicato dal Paese di provenienza del figlio.

Qualora si tratti di Paesi che richiedono la registrazione consolare, i coniugi devono produrre la documentazione necessaria a L'AIRONE onlus e richiesta dal paese di provenienza del figlio entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal rientro in Italia.

Inoltre, entro 30 (trenta) giorni la coppia dovrà fornire a L'AIRONE onlus, al fine di permettere l'invio alla CAI della Scheda riassuntiva dei costi sostenuti, l'elenco completo e dettagliato delle spese sostenute all'estero, comprensivo di traduzione degli scontrini allegati.



3.3 La fase post-adozione

❖ L'Accompagnamento post-adottivo

Il percorso post-adottivo ha la funzione di sostenere la neo genitorialità e monitorare l'inserimento del bambino nel nuovo contesto familiare e sociale.

Gli incontri relativi al post-adozione si svolgono con l'aiuto dei tecnici de L'AIRONE onlus (psicologi e/o pedagogisti). Il costo per la redazione delle relazioni da inviare al Paese è evidenziato nella parte 4, mentre per il primo anno dall'ingresso in Italia del minore, i professionisti de L'AIRONE onlus sono a disposizione gratuitamente, per colloqui telefonici e/o incontri.

❖ Sostegno alla famiglia

Il sostegno alla famiglia inizia circa un mese e mezzo dopo l'arrivo del bambino in Italia, in modo da poter osservare la relazione tra genitori e figlio, in cui i legami hanno iniziato a strutturarsi. Questa modalità potrà subire delle variazioni nel caso in cui la famiglia, per diversi motivi, abbia bisogno urgente di un confronto con i consulenti de L'AIRONE onlus. Le famiglie che necessitano di interventi di tipo psicoterapeutico verranno inviate ai consulenti de L'AIRONE onlus, ai Servizi pubblici o privati.



4° PARTE I COSTI E LE INFORMAZIONI

4.1 La descrizione dei costi

I costi nell'adozione internazionale rappresentano un aspetto importante, rispetto al quale L'AIRONE onlus è impegnato con assoluta trasparenza, ad una adeguata informazione.

Va ricordato che, oltre ai costi che verranno rimborsati a L'AIRONE onlus per le attività svolte, la coppia dovrà sostenere anche le spese di viaggio, soggiorno, spese private in Italia e all'estero (dove a volte sono previsti più viaggi e soggiorni anche lunghi).

Relativamente ai costi da sostenere dai coniugi per lo svolgimento della procedura di adozione, assume i seguenti impegni:

- ⇒ Realizzare sempre l'azione migliore ed economicamente più conveniente per le coppie: infatti l'Ente è consapevole che, al momento del conferimento di incarico, le coppie possono non conoscere cosa implica l'adozione esattamente e complessivamente sotto il profilo dei costi. Per questo L'AIRONE onlus si obbliga a non sfruttare in alcun modo l'asimmetria informativa che consente alle coppie conferenti l'incarico di essere consapevoli di cosa esattamente implica sotto il profilo economico una procedura di adozione internazionale;
- ⇒ Rappresentare alle coppie l'insieme dei costi che dovranno sostenere, richiedendo loro di assumere un impegno economico certo sia per i servizi resi in Italia, sia per quelli all'estero **che siano comprensivi di tutto, nulla escluso**, salvo le spese di viaggio e soggiorno nel paese d'origine del loro figlio adottivo;
- ⇒ Distinguere i costi tra quelli resi in Italia e quelli all'estero;
- ⇒ Mantenere fisso il costo dei Servizi resi in Italia dal momento del conferimento d'incarico fino alla conclusione dell'adozione, fatti salvi comprovati motivi non dipendenti dalla volontà dell'Associazione;
- ⇒ Effettuare gli incassi di denaro esclusivamente in Italia e solo tramite sistemi tracciabili (assegno Non trasferibili, bonifici bancari o postali etc.)escludendo ogni altra forma, tranne che in presenza di casi particolari verso alcuni paesi esteri;

○ Le modalità di elargizione

Ogni elargizione dovrà essere eseguita esclusivamente tramite **assegno non trasferibile o con bonifico bancario**.

Solo in casi particolari e verso alcuni Paesi nei quali non sia possibile il trasferimento di alcune somme tramite banca, per mancanza dei tempi tecnici o per inaffidabilità del locale sistema bancario ecc. potrà essere richiesto di portare con voi una quota parte delle somme dovute e, una volta in loco, dovranno essere consegnate esclusivamente al rappresentante dell'Ente in tale Paese.

Le modalità d'attuazione dei principi sopra esposti comportano:



- a) Che nessuna somma potrà essere richiesta dall'Ente L'AIRONE onlus o dai propri referenti etc. per lo svolgimento della procedura in Italia ed all'estero al di là delle somme sotto indicate;
- b) Che tutte le somme sotto indicate dovranno essere corrisposte direttamente all'Ente secondo le modalità di cui al precedente paragrafo a);
- c) Che i costi indicati all'atto del conferimento incarico per i servizi resi in Italia resteranno validi per tutta la durata della procedura;
- d) Che i costi indicati all'atto del conferimento incarico per i servizi resi all'estero saranno aggiornati dal nostro Ente con periodicità almeno annuale, verranno comunicati per iscritto in occasione dell'avvenuto aggiornamento, riservandoVi la facoltà di recesso o di richiesta di modifica del Paese verso il quale avrete indirizzato la Vs. procedura adottiva; in questo caso sarà facoltà dell'Ente opporre un diniego motivato a tale richiesta di cambio Paese. In ogni caso **i costi definitivi per la procedura all'estero verranno fissati definitivamente nel momento in cui verrà consegnato l'elenco dei documenti da inviare all'estero.**
- e) Restano a esclusivo carico della coppia e non sono comprese nelle somme sotto indicate solamente le spese di viaggio e soggiorno all'estero, i trasferimenti all'interno del Paese e il costo del traduttore in loco, ove non compreso.

I costi sotto indicati si differenziano tra:

- Costi obbligatori: necessari e sufficienti per l'espletamento completo e senza eccezioni della procedura tanto in Italia che all'estero;
- Costi facoltativi opzionali a Vs. discrezione e riferiti a servizi aggiuntivi a quelli di cui sopra e resi dall'Ente in Italia e all'estero.

I nostri costi alla data della consegna della presente Carta dei Servizi sono i seguenti:

1) Servizi resi in Italia:

SERVIZI RESI IN ITALIA	
obbligatori	facoltativi
€ 5000/00	Eventuale sostegno psicoterapeutico su richiesta della coppia



2) Servizi resi all'estero:

PAESE	Servizi resi all'estero	Relazioni post adozione	
	obbligatorie	Importo per ogni relazione	periodicità
Federazione Russa	€ 15.000/00 Non compresi trasferimenti all'interno del Paese e l'interprete	€ 200/00 comprensivi di traduzione e spedizione	Semestrale il primo anno, annuale i successivi due
Bulgaria	€ 6.500/00 Non compresi trasferimenti all'interno del Paese e l'interprete	€ 200/00 comprensivi di traduzione e spedizione	Semestrale il primo anno, una l'anno successivo
Nepal	USD 9.000 (tassa governativa) procedura € 6.120/00 Non compresi trasferimenti all'interno del Paese e l'interprete	€ 250/00 comprensivi di traduzione e spedizione	Semestrale per il primo anno, annuali fino alla maggiore età
Sri Lanka	€ 9.000/00 di cui: € 600/00 da versare in contanti all'avvocato €1.000/00 mantenimento minore Non compresi trasferimenti all'interno del Paese e l'interprete	€ 250/00 comprensivi di traduzione e spedizione	Trimestrali fino alla trascrizione in Italia; semestrali fino al compimento del 10° anno
Taiwan	Procedura USD 10.000/00 € 5.000/00(per traduzioni in inglese, cinese e legalizzazioni consolari). Non comprese le traduzioni dei documenti finali, in quanto effettuate a Taipei dal ns. Ufficio Culturale. Non compresi trasferimenti all'interno del Paese e l'interprete	€ 250/00 comprensivi di traduzione e spedizione	Trimestrali per il primo anno, annuali fino al compimento del 7° anno
Gambia	€ 6.500/00 Non compresi trasferimenti all'interno del Paese e l'interprete	€ 250/00 comprensivi di traduzione e spedizione	Semestrali fino alla trascrizione in Italia



Senegal	€ 6.500/00 Non compresi trasferimenti all'interno del Paese e l'interprete	€ 250/00 comprensivi di traduzione e spedizione	
Kenia	8.000/00 Non compresi trasferimenti all'interno del Paese e l'interprete	€ 250/00 comprensivi di traduzione e spedizione	
Perù	€ 8.000/00 escluso trasferimenti interni per la coppia e l'interprete	€ 310/00 comprensive di legalizzazione e spedizione; oltre a €1450/00 per la traduzione delle relazioni post adozione e per il rilascio del passaporto del minore verranno rimborsati direttamente alla referente)	Semestrali per tre anni
Costa Rica	€ 5000/00	€ 200/00 comprensivi di traduzione e spedizione	Semestrali per due anni

3) Quando effettuare le elargizioni:

		FASE	ELARGIZIONI	NOTE
ITALIA	1	Conferimento incarico	€ 1500/00	Tale costo resta invariato per tutta la durata del mandato. La prima elargizione corrisponde ai costi generali dell'Ente
	2	Svolgimento attività di formazione	€1500/00	Tale costo resta invariato per tutta la durata del mandato.
	3	Consegna elenco documenti	€ 1000/00	Tale costo resta invariato per tutta la durata del mandato.
	4	Abbinamento	€ 1000/00	Tale costo resta invariato per tutta la durata del mandato.
ESTERO	5	Invio documenti all'estero	50%del costo dei servizi obbligatori	I costi riferiti alla fase estero sono quelli vigenti alla data



			resi all'estero	corrispondente alla specifica fase
	6	Proposta di abbinamento accettata/appuntamento all'estero	Saldo del costo dei servizi obbligatori resi all'estero	
	7	Servizi facoltativi all'estero	Eventuali traduttori ed autisti ove non compresi nella procedura	
Post adozione	8	Per ciascuna delle relazioni post - adozione richiesta dal Paese di origine	Anticipati al momento della partenza per la conclusione della procedura	I costi riferiti al post adozione sono quelli vigenti alla data corrispondente alla specifica fase

Le modalità di elargizione per la Federazione Russa, per richiesta del Paese, avranno modalità diverse da quanto sopra elencato.

○ **Rimborso delle quote**

Le scadenze sopra indicate e riferite alle diverse tranches sono corrispondenti a fasi alle quali l'Ente ha già svolto i servizi corrispondenti o, comunque, sostenuto i relativi costi generali. Ne deriva che in caso di revoca o dismissione del mandato le quote già versate non saranno rimborsate.

Qualora il presente conferimento d'incarico dovesse interrompersi, al di là del momento in cui esso avverrà, la coppia non potrà richiedere ad alcun titolo all'Ente la restituzione totale o parziale delle somme ad esso versate, in quanto tale conferimento di denaro è a copertura dei servizi resi e delle spese fino ad allora sostenute dall'Ente per la pratica adottiva ed avviene a titolo di quota di partecipazione alla spesa e non a copertura totale dei costi.

○ **Dispensa dall'obbligo di rendicontazione**

Al fine di semplificare la gestione amministrativa ed in virtù della formula "tutto compreso" sopra esposto, viene richiesta preventiva dispensa dall'obbligo di rendicontazione ex art. 1713C.C.

4.2 Le informazioni sul sostegno fiscale ed economico

L'Ente certificherà, su richiesta, *"nell'ammontare complessivo.....le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione"* (legge 184/83 art. 31 comma 3 lett.o). Inoltre con autocertificazione potranno essere portati in detrazione dal reddito biglietti aerei, spese consolari, spese alberghiere, spese di traduttore ove non comprese nel costo della procedura, spese relative ai viaggi interni al Paese straniero.

Per approfondimenti sulle modalità e criteri per la detrazione fiscale delle elargizioni e delle



spese sostenute per la procedura di adozione è possibile consultare www.commissioneadozioni.it e www.agenziaentrate.it

4.3 Informazioni sulla tutela e sostegno a maternità e paternità

In materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità la legge riconosce ai genitori adottivi e affidatari gli stessi diritti previsti per i genitori naturali.

L'unica differenza - fermo restando la durata di ciascun beneficio (congedo, permesso, sostegno economici etc) - è la decorrenza degli stessi: la data di "nascita" del bambino adottato corrisponde all'ingresso in Italia del minore.

Il quadro normativo è dato dal D.Lgs. n. 151/2001 artt. 26 r 27 per il congedo di maternità (di durata complessiva di 5(cinque) mesi; art. 31 per il congedo di paternità (fruibile dal padre alle medesime condizioni della madre lavoratrice, qualora questa non se ne avvalga); art. 36 per il congedo parentale (fruibile da entrambi i genitori, anche contemporaneamente per complessivi dieci mesi); art. 45 per i permessi giornalieri fruibili nel corso del primo anno con decorrenza dalla data di ingresso del minore in Italia; art. 50 per il congedo per malattia del minore adottato.

Qualora lavoratori dipendenti viene, altresì riconosciuto ai genitori adottivi un congedo non retribuito per tutto il periodo di tempo in cui si renda necessaria la permanenza all'estero per l'incontro con il bambino e l'espletamento della procedura adottiva (art. 26 comma 4; art. 27 comma 2).

Ulteriore beneficio è dato dalla possibilità per la madre o, in alternativa per il padre, di fruire, in parte o per intero, il congedo ancor prima dell'ingresso del minore in Italia durante la permanenza all'estero dei medesimi per le necessità sopra rappresentate (art. 26 comma 3).

Ove ricorrano le condizioni, qualora il minore adottato o in affidamento preadottivo sia affetto da handicap grave, i genitori adottivi hanno diritto ai benefici previsti dall'art. 42 del D.Lgs n° 151/2007 (congedo straordinario retribuito fino ad un massimo di due anni) e dall'art. 33 della legge n° 104/1992 (permesso mensile retribuito per tre giorni)

4.4 Informazioni relative alla revoca conferimento incarico e al cambio Ente

Ove insorgano difficoltà di tipo relazionale, oppure si verificano eventi precedentemente non rilevati e di gravità tale da poter, eventualmente, configurare motivo valido per la revoca stessa del decreto di idoneità, L'AIRONE onlus potrà dismettere l'incarico, dandone comunicazione motivata al Tribunale per i Minorenni, ai Servizi che hanno redatto la relazione, nonché alla C.A.I..

Questo fatto può derivare anche da un atteggiamento non proattivo della coppia, ad esempio per mancata presenza agli incontri chiesti dall'Ente, mancata corresponsione degli oneri previsti, etc.

La coppia, ove intenda revocare il mandato e rivolgersi ad altro Ente, è tenuta, una volta effettuata la revoca, a darne comunicazione ai Servizi territoriali e al Tribunale. Ciò al fine di mettere in grado il secondo Ente di approfondire le motivazioni e di individuare eventuali problematiche e, comunque, di continuare nell'iter formativo eventualmente interrotto.

La coppia, qualora il cambio Ente avvenga durante il primo anno dalla data di notifica del decreto, dovrà essere chiesta l'autorizzazione della C.A.I.

Trascorso un anno dalla data di notifica del decreto, non occorre più una preliminare autorizzazione della C.A.I., ma il nuovo incarico dovrà essere "contestuale" alla revoca.



L'AIRONE ONLUS

Ente autorizzato
ai sensi delle Leggi n. 184/83 e n. 476/98

Il nuovo incarico non può, comunque intendersi validamente conferito se non ne è stato informato il primo Ente.

Nel caso di risoluzione concordata dell'incarico dato ad un Ente e, successivamente, affidato ad un altro Ente, quest'ultimo può chiedere alla coppia la partecipazione ai propri percorsi di informazione e preparazione.

Qualora il rapporto tra L'AIRONE onlus e gli aspiranti genitori dovesse interrompersi a procedura avviata e a fronte di somme versate, la coppia non potrà richiedere ad alcun titolo all'Ente la restituzione totale o parziale delle somme ad esso versate, in quanto tale conferimento di denaro è a copertura dei servizi resi e delle spese fino ad allora sostenute dall'Ente per la pratica adottiva ed avviene a titolo di quota di partecipazione alla spesa e non a copertura totale dei costi.

Inoltre le elargizioni sono corrispondenti a fasi alle quali l'Ente ha già svolto i servizi corrispondenti o, comunque, sostenuto i relativi costi generali.

Ne deriva che in caso di revoca o dismissione del mandato le quote già versate non saranno rimborsate.

Ove la coppia non abbia versato alcuna somma di denaro è tenuta a rimborsare L'AIRONE onlus per le prestazioni documentate ed effettivamente svolte in suo favore fino a quel momento.

GLOSSARIO MONDO ADOZIONE

ABBANDONO (STATO DI) è la situazione in cui si trovano i bambini privi di assistenza morale e



materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi. Va sottolineato che una situazione di ristrettezza economica non può giustificare il definitivo allontanamento del bambino dalla propria famiglia, ove le cure affettive ed il comportamento stesso dei genitori non siano tali da recare serio ed irreversibile pregiudizio al processo di formazione della sua personalità ed alla sua crescita. Lo stato di abbandono è dichiarato anche d'ufficio, dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano i minori in questione. Nell'adozione internazionale, lo stato di abbandono va dichiarato dalle autorità preposte nel paese di residenza del minore e accertato dall'ente autorizzato che segue la specifica adozione

ACCORDI BILATERALI L'art. 39 comma 2 della Convenzione de L'Aja stabilisce che "ogni Stato contraente ha facoltà di stipulare accordi con uno o più Stati contraenti per una migliore applicazione delle disposizioni della convenzione nei reciproci rapporti [...]". In Italia il compito di attivare contatti per una migliore attuazione della Convenzione de L'Aja è attribuito alla Commissione per le adozioni internazionali. La Commissione può promuovere quindi accordi bilaterali con Stati che hanno ratificato la Convenzione de L'Aja al fine di facilitare le procedure. Gli accordi bilaterali sono inoltre necessari con quegli Stati che non hanno aderito alla Convenzione de L'Aja: per il loro contenuto ci si dovrebbe rifare ai principi della Convenzione e tendere ad una procedura omogenea nei principi e parallela a quella in vigore tra i Paesi firmatari della Convenzione.

ADOZIONE Provvedimento del Tribunale con cui una persona (normalmente un minore) viene giuridicamente (vale a dire per legge) equiparata al figlio legittimo di una coppia, o in casi particolari anche di una persona singola.

ADOZIONE A DISTANZA è un mezzo di sostegno all'infanzia che permette al minore con una famiglia di restare nel proprio nucleo familiare grazie al sostegno economico che chiunque può fornire dal proprio Paese attraverso le organizzazioni che promuovono l'adozione a distanza. In questo modo si permette alla famiglia di avere i mezzi per sostenere i propri figli e non essere così costretti ad abbandonarli per evitare la fame e la miseria.

ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI in alcune ipotesi specificatamente individuate, è consentito adottare un minore anche se non ricorrono i consueti requisiti e le condizioni stabilite dalla legge. I casi particolari che danno luogo a tale deroga si verificano quando la disponibilità all'adozione viene presentata da persone unite al minore da un vincolo di parentela fino al sesto grado o da un preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre, oppure dal coniuge nel caso in cui il minore è figlio anche adottivo dell'altro coniuge. Altre ipotesi di



deroga ai requisiti stabiliti dalla legge si hanno quando il minore si trova in condizioni di handicap accertato e quando vi è la constatata impossibilità di affidamento preadottivo. In tutti questi casi, ad eccezione della domanda di adozione presentata dal coniuge nei confronti del figlio anche adottivo dell'altro coniuge, l'adozione è consentita anche a chi non è coniugato.

AFFIDAMENTO FAMILIARE Provvedimento del Tribunale per i Minorenni con cui un minore, anche senza essere adottato o assumere il cognome della persona cui è affidato, viene inserito in una famiglia per un tempo determinato, rinnovabile. E' usato specialmente quando l'adozione non è possibile per motivi giuridici oppure non viene richiesta.

AFFIDAMENTO FAMILIARE INTERNAZIONALE la normativa italiana in materia non regola espressamente l'ipotesi di affidamento familiare internazionale. Negli ultimi anni si è però assistito al fenomeno dei cosiddetti "soggiorni climatici", periodi più o meno lunghi di permanenza nel nostro Paese di minori stranieri presso famiglie ospitanti. Di fatto, queste ipotesi, col tempo, si sono trasformate in percorsi alternativi alle consuete procedure da seguire per arrivare all'adozione di un bambino, sfruttando le disposizioni normative che consentono l'adozione in deroga alle condizioni stabilite dalla legge quando si sia stabilita con lo stesso una relazione affettiva che, ove interrotta, potrebbe portare a conseguenze negative per il suo sviluppo psico-fisico.

AJA (CONVENZIONE DE) la Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione internazionale in materia di adozione internazionale (questa è la dicitura completa della Convenzione) è stata siglata il 29 maggio 1993 dai delegati di 37 Stati membri della diciassettesima sessione della Conferenza de L'Aja sul diritto internazionale privato. Si tratta di un Convenzione che detta dei principi comuni per l'adozione internazionale, riducendo i conflitti tra le varie legislazioni, e stabilisce delle vie di comunicazione tra le autorità dei vari Paesi. Si tratta dell'ultimo strumento internazionale sulla materia e rappresenta il punto più alto attualmente raggiunto a riguardo dell'adozione internazionale.

ALBO degli enti autorizzati. E' stilato dalla Commissione per le adozioni internazionali in seguito alle richieste presentate dalle associazioni, dagli Enti e dagli organismi che vogliono operare nel campo dell'adozione internazionale. L'albo è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e contiene i nominativi degli Enti con l'autorizzazione ad operare in certe regioni d'Italia ed in alcuni Paesi esteri. L'albo è soggetto a revisione, modifica e integrazione periodica da parte della Commissione per le adozioni internazionali qualora siano sopraggiunte nuove richieste di iscrizione o fatti nuovi relativamente agli Enti già inseriti.



AMBASCIATA (e CONSOLATO) l'art. 32 comma 4 della legge n.184/1983 come modificata dalla legge n.476/98, chiede a queste strutture di collaborare con l'Ente autorizzato per il buon esito della procedura di adozione. Hanno quindi una funzione di sostegno (nell'interesse degli aspiranti adottanti e dei bambini) e, una volta ricevuta dalla Commissione per il tramite degli Enti, la certificazione di conformità dell'adozione alle disposizioni della Convenzione, di rilasciare il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore adottato. Il visto di ingresso costituisce, unitamente ai documenti di viaggio previsti dalla normativa in materia di passaporti e di immigrazione, il titolo necessario per non essere respinti alla frontiera.

AUTORITÀ CENTRALE la Convenzione de L'Aja dispone all'art.6 comma 1 che "Ogni stato designi un'autorità centrale incaricata di svolgere i compiti che le sono imposte dalla Convenzione". Questo organismo si occupa, nei vari stati aderenti alla Convenzione, di effettuare un controllo sulle adozioni internazionali al fine di garantire che le stesse avvengano nel rispetto dei principi della Convenzione e sia realizzato appieno il principio della protezione del minore. L'autorità centrale del Paese che accoglierà il bambino deve garantire che i futuri genitori adottivi abbiano i requisiti necessari e siano idonei all'adozione. Ad essa spetta quindi il delicato compito di vagliare e concedere la possibilità ad una coppia aspirante di potere accedere all'adozione. Questo accordo tra autorità centrali è possibile quando entrambi gli Stati contraenti sono firmatari e hanno ratificato la Convenzione de L'Aja. Nel caso in cui l'adozione avvenga in uno stato che non è firmatario la legge prevede che si possano stipulare degli accordi bilaterali che vengono promossi e perfezionati dall'Autorità Centrale.

APPELLANTE e ricorrente Si "appella" (appellante) quando ci si rivolge alla Corte di Appello e al Tribunale della Libertà. Si "ricorre" (ricorrente) quando ci si rivolge alla Corte di Cassazione.

ARCHIVIAZIONE Con l'archiviazione il processo è chiuso. Chi chiede l'archiviazione è il PM. Chi la dispone è il giudice per le indagini preliminari (GIP). Si archivia: quando mancano del tutto le prove a carico della persona accusata, oppure quando è presumibile che essa verrà assolta al dibattimento perché le prove non sono sufficienti.

ASTENSIONE obbligatoria dal lavoro durante i primi cinque mesi successivi all'ingresso del bambino in Italia anche quando questi abbia più di 6 anni di età. Di veder riconosciuta l'assenza dal lavoro sino a che il bambino non abbia compiuto i 6 anni di età e di ottenere il congedo non retribuito dal lavoro per tutto il tempo in cui si renda necessaria la permanenza all'estero, secondo le norme del paese del bambino. Infine si possono detrarre le spese sostenute per



l'adozione (comprese quelle di viaggio) dalla denuncia dei redditi nella misura del 50%.

ATTI PRELIMINARI Gli atti preliminari consistono nella precisazione delle prove che porteranno nel dibattimento, i testi che verranno a deporre, etc.

BAMBINO ADOTTABILE l'adozione, secondo la normativa in vigore, ha carattere di residualità e sussidiarietà. Ciò significa che un bambino può essere adottato solo una volta che sia stato accertato il suo stato di abbandono. Devono inoltre essere stati fatti tutti i tentativi per un sostegno economico e sociale alla sua famiglia di origine, e solo dopo che il tentativo di trovare una famiglia adottiva nel suo stesso Paese sia fallito. Inoltre i genitori naturali (ove presenti) devono essere stati informati in maniera chiara delle conseguenze dell'adozione e devono aver dato il loro assenso all'adozione solo dopo la nascita del figlio. Il consenso delle persone, degli istituti o delle autorità responsabili del bambino deve essere accordato spontaneamente e senza pagamenti o compensi di qualsiasi tipo. Infine il bambino, a seconda della sua età e del livello di maturità, deve essere stato preparato psicologicamente ed informato delle conseguenze dell'adozione e le sue opinioni e i suoi desideri devono essere stati presi in seria considerazione.

BENEFICI la coppia che adotta all'estero gode di alcuni benefici che la legge accorda dietro presentazione di una certificazione rilasciata dall'Ente autorizzato che ha curato la pratica di adozione internazionale.

COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI è l'autorità centrale italiana referente generale per le adozioni con gli Stati esteri ed ha vari settori di competenza: 1) il procedimento di adozione internazionale effettuando il controllo sulla documentazione italiana ed estera ed autorizzando l'ingresso e la residenza permanente del minore adottato; 2) il controllo sugli Enti autorizzati, rilasciando l'autorizzazione ad operare e vigilandone l'attività con controlli; 3) compiti di promozione dell'adozione internazionale attraverso iniziative di formazione, informazione e di studio sulle tematiche legate all'adozione. Promuove inoltre la cooperazione tra soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e stipula accordi bilaterali con i paesi firmatari e non della Convenzione de L'Aja.

CONGEDI PARENTALI la coppia che ha adottato all'estero può godere di alcuni benefici previsti dalla nuova legge. Infatti durante i primi 3 mesi successivi all'entrata del minore in Italia, la coppia può godere di un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro. Inoltre si ha diritto ad un congedo non retribuito dal lavoro per tutto il tempo necessario di permanenza all'estero. Si possono poi detrarre le spese sostenute per l'adozione dalla denuncia dei redditi nel limite del



50%. L'assenza dal lavoro fino al compimento del 6° anno del bambino è riconosciuta anche alle coppie adottive.

COMPETENZA TERRITORIALE La competenza territoriale è determinata dal luogo in cui l'Ente opera.

COSTI L'articolo 32 della Convenzione de L'Aja prevede che gli Enti privati che si occupano di adozione possano addebitare o ricevere unicamente le somme concernenti i costi sostenuti ed i pagamenti effettuati, nonché una ragionevole remunerazione professionale delle persone che hanno collaborato alla realizzazione di una adozione, non devono perciò ricevere alcun compenso che sia irragionevolmente elevato in relazione ai servizi resi. Il regolamento emanato con il d.p.r. n.492/99 prevede all'art.8 comma 1 lettera h) che nell'istanza di autorizzazione gli Enti interessati indichino il costo, per ciascun paese di operatività dell'ente, richiesto alle coppie che intendano adottare un bambino.

DATI DEL MINORE ADOTTATO (ACCESSO AI) la Convenzione de L'Aja prevede che ciascuno Stato conservi con cura le informazioni sull'origine del minore. La stessa Convenzione, poi, lascia ai singoli Stati la libertà di regolare l'accesso a questi dati. In base al nuovo testo di legge, l'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. In caso di gravi e comprovati motivi relativi alla sua salute psico-fisica può accedere a tali dati anche raggiunta la maggiore età. L'accesso alle informazioni non è consentito se l'adottato non è stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e se anche uno solo dei genitori biologici ha dichiarato di non voler essere nominato.

DECRETO DI IDONEITÀ viene rilasciato dal Tribunale per i minorenni al termine dell'indagine compiuta dai servizi sociali sulla coppia e dopo aver valutato tutti gli elementi per emetterlo, stabilendo, se del caso, ulteriori approfondimenti. Il decreto di idoneità deve essere connotativo e funzionale ad una ricerca mirata che l'Ente autorizzato svolgerà all'estero sulla base delle indicazioni del decreto.

DEROGHE Casi in cui si fa eccezione ad una regola generale.

DINIEGO l'Ente autorizzato incaricato dalla coppia a seguire l'adozione internazionale può non concordare con l'abbinamento proposto dall'autorità centrale straniera. In questo caso la coppia può concordare con quanto deciso dall'Ente oppure adire la Commissione per le adozioni internazionali che può concordare o meno con l'Ente autorizzato.



DIRITTO ALLA PRIVACY diritto che ogni cittadino ha di escludere dall'altrui conoscenza tutto quanto riguarda la propria vita privata. È anche conosciuto come diritto alla riservatezza.

DOCUMENTAZIONE (ADOTTANTI) si tratta della documentazione che i richiedenti devono produrre di fronte al tribunale per i minorenni all'atto della dichiarazione di disponibilità. Con la nuova legge questa documentazione dovrebbe essere raccolta dall'ufficio che svolge l'istruttoria. Si tratta: a) certificato di nascita di entrambi i coniugi; b) certificato di residenza; c) stato di famiglia; d) certificato di matrimonio; e) certificato della ASL (o del comune di residenza) attestante che i coniugi sono immuni da malattie infettive e da malattie che possono renderli non adatti nel tempo a svolgere in modo adeguato le funzioni di genitori; f) dichiarazione di non separazione nemmeno di fatto; g) assenso dei genitori dei coniugi favorevoli all'adozione.

ENTE AUTORIZZATO la Convenzione de l'Aja dispone che in ogni Stato, accanto ad una **AUTORITA' CENTRALE** pubblica, operino altri organismi in grado di provvedere alle formalità indispensabili perché l'adozione giunga in porto. Le associazioni che intendano operare nell'ambito dell'adozione internazionale devono essere "debitamente autorizzate" a farlo, sia da parte dello Stato in cui hanno la propria sede, sia da parte dello Stato straniero in cui svolgeranno la propria attività. L'art. 39-ter della legge n.184/83 come modificato dalla recente legge n.476/98 stabilisce quali sono i requisiti che un Ente deve possedere per essere autorizzato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali a svolgere pratiche di adozione internazionale. Innanzi tutto l'ente deve essere diretto e composto da persone con idonee qualità morali e con adeguata formazione e competenza nel campo dell'adozione internazionale. L'Ente non deve perseguire fini di lucro e deve avere la propria sede legale in Italia. E' richiesta inoltre una adeguata struttura organizzativa nell'ambito di almeno una regione o provincia autonoma sia di una corrispondente struttura idonea ad operare nei Paesi stranieri. Gli enti autorizzati vengono iscritti nell'Albo degli Enti autorizzati. Tale Albo è visibile sul sito www.commissioneadozioni.it

ETÀ (DIFFERENZA DI) la differenza di età tra adottanti e adottato è uno dei requisiti previsti dalla legge n.184/83 all'articolo 6. Le modifiche apportate recentemente a tale normativa stabiliscono che la differenza minima è di 18 anni mentre quella massima è di 45. Tali limiti possono essere derogati nell'interesse del bambino. Inoltre, l'adozione è consentita, in deroga a tali condizioni, anche quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, e infine, quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore dagli stessi già adottato.



IMPUGNAZIONI le sentenze (e certe ordinanze) sono l'Appello e il ricorso in Cassazione. Il nuovo codice ha reso più celere e semplificato l'iter delle impugnazioni e ha cercato di limitarne l'uso puramente dilatorio, diretto a perdere tempo in attesa della prescrizione o di una amnistia. In camera di consiglio, ad esempio, si possono respingere le impugnazioni inammissibili o si possono trattare, con il consenso delle parti, gli appelli che riguardano questioni di semplice soluzione. C'è poi il "riesame" con cui si chiede al Tribunale della Libertà di revocare o modificare provvedimenti di sequestro o di applicazione di misura cautelare (carcere arresti domiciliari).

INCONTRO con questo termine indichiamo il primo contatto ed il primo periodo di convivenza e di conoscenza reciproca che i genitori adottanti e il minore fanno nel Paese di origine di quest'ultimo. E' il primo passo per verificare la realizzazione di una reciproca accoglienza. Tale momento può avvenire all'interno dell'istituto oppure in case famiglia. I bambini hanno bisogno di una accoglienza che sia calorosa e di una accettazione completa della loro personalità e della loro storia

INDAGINE (DEI SERVIZI TERRITORIALI) la legge prevede che i servizi vaghino la capacità della coppia di rispondere alle esigenze dell'adozione e nel termine di quattro mesi devono presentare una relazione completa al giudice. Si tratta indubbiamente di un passaggio delicato in quanto gli operatori si accostano ad una coppia e devono indagare su di essa per valutarla. Non si tratta di una generica "idoneità" genitoriale, quanto invece di evidenziare una capacità di "prendersi cura" di un bambino che ha una sua storia personale che può anche essere dolorosa..

INGERENZA qualsiasi intervento esterno, non previsto dalle regole processuali e comunque non legale.

INTERPRETE la persona che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete. L'imputato può essere uno straniero o un italiano che parla un dialetto non facilmente intelligibile. Il diritto vale solo nella parte processuale e non, per esempio, nei colloqui con l'avvocato difensore. (art. 143 cpp).

IRRINUNCIABILITÀ (DEL RICORSO AGLI ENTI) con la nuova legge non è più possibile intraprendere pratiche di adozione internazionale in Italia senza ricorrere ad un Ente iscritto all'albo degli Enti autorizzati redatto dalla Commissione per le adozioni internazionali..

NEW YORK (CONVENZIONE SUI DIRITTI DEI MINORI) si tratta della più importante Convenzione internazionale a tutela dei diritti dei minori. Approvata all'unanimità dall'Assemblea delle Nazioni Unite a New York il 20 novembre 1989 è entrata in vigore sul piano internazionale il



2 settembre 1990. Consta di 54 articoli e riconosce ai minori una lunga serie di diritti, prerogative e tutele. La Convenzione ha diretta applicabilità in Italia che con la legge n.176 del 22 maggio 1991 ne ha ordinato l'esecuzione e autorizzato il Presidente della Repubblica a ratificarla. Lo strumento di ratifica è stato depositato il 5 settembre 1991.

NON SCOPO DI LUCRO è uno dei requisiti fondamentali che gli Enti che vogliono essere autorizzati all'adozione internazionale devono possedere. Per assenza di scopo di lucro s'intende che gli Enti possono addebitare o ricevere unicamente le somme concernenti i costi sostenuti ed i pagamenti effettuati, nonché una ragionevole remunerazione professionale delle persone che hanno collaborato alla realizzazione di un'adozione. Non si possono quindi richiedere alle coppie somme irragionevolmente alte in relazione ai servizi resi.

PM Pubblico Ministero: è il magistrato che esercita l'azione penale. (art. 50 cpp).

POLIZIA GIUDIZIARIA si occupa di accertare i reati e assicurare le prove svolgendo le indagini sotto la direzione del Procuratore della Repubblica e collaborando anche con proprie iniziative.

PROCEDIMENTO IN CORSO processo civile e penale che si sta svolgendo e che non è ancora terminato in tutte le sue fasi. Non è cioè "definitivo", ovvero "passato in giudicato".

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA Pubblico Ministero (PM). Il "Procuratore capo" è a capo di tutti i PM del Tribunale.

REATO qualsiasi comportamento illegale, che viene punito con la sanzione "penale" (pena uguale a carcere, ovvero una multa che se non viene pagata può convertirsi in carcere o sanzioni parificate e/o "alternative" al carcere).

REGIONE la legge prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possano istituire e disciplinare con proprie leggi regionali un servizio specifico per l'adozione internazionale, dotato delle stesse competenze degli Enti autorizzati e condizionato ai loro medesimi requisiti.

REGISTRO DEGLI INDAGATI E' un registro in cui vengono inseriti i nominativi, con dati anagrafici, di tutti coloro nei cui confronti vi è una "notizia di reato". Dall'iscrizione nel registro degli indagati decorrono i termini per le indagini preliminari. Il registro si trova in procura.



RELAZIONE i Servizi Sociali presenti nel territorio hanno 4 mesi per stendere e presentare una relazione sulla coppia al Tribunale per i minorenni. I servizi devono verificare la capacità di tale coppia di prendersi cura di un bambino di un Paese diverso. La relazione viene stesa al termine di una raccolta di dati sulla coppia attraverso colloqui personali e di coppia con l'assistente sociale e lo psicologo. Vengono inoltre effettuati degli accertamenti sanitari e si dovrà consentire alla coppia di svolgere un'autoanalisi delle proprie capacità nei confronti di un percorso di adozione internazionale.

REQUISITI sono gli stessi previsti per l'adozione nazionale e sono contenuti nell'art. 6 della legge 184/83 così come modificato dalla legge 149/2001.

RICORSO avverso il diniego della concessione del decreto di idoneità è possibile per la coppia proporre ricorso avverso la decisione presso la Sezione per i minorenni della Corte d'Appello competente, che riesaminerà la decisione del Tribunale per i minorenni.

SANZIONI la legge punisce come reato lo svolgimento di pratiche di adozione per conto terzi senza aver ricevuto la preventiva autorizzazione della Commissione per le adozioni internazionali. E' previsto un aggravamento di pena per i legali rappresentanti e i responsabili di associazioni o agenzie dedite alle pratiche di adozione ma sprovvisti dell'autorizzazione necessaria. Inoltre, chiunque, al fine di procurarsi denaro o altra utilità, in violazione della legge, introduce nello Stato un minore straniero per affidarlo a cittadini italiani è punito con la reclusione da 1 a 3 anni.

SCELTA il nostro ordinamento non prevede che i genitori possano "scegliere" il minore da adottare. La coppia infatti manifesta una semplice "disponibilità" all'adozione e sarà poi l'Ente autorizzato insieme alle autorità dello stato estero a favorire l'incontro tra la coppia ed un bambino dichiarato adottabile.

SERVIZI SOCIASSISTENZIALI la nuova legge amplia i compiti dei servizi socio-assistenziali. Ai servizi vengono assegnati funzioni riguardanti l'informazione delle coppie sull'adozione internazionale e sulle relative procedure. I servizi inoltre preparano gli aspiranti all'adozione: tutte queste prerogative possono essere svolte insieme ad un ente autorizzato. Ai servizi spetta poi il compito di redigere la relazione sulla coppia da presentare al Tribunale per i minorenni.

SENTENZA

La redazione della sentenza deve essere fatta, di regola, entro 90 giorni dal giorno in cui è stata



pronunciata.

SENTENZA IRREVOCABILE

La sentenza è irrevocabile quando vi è stato anche il ricorso in Cassazione, ma è stato rigettato.
(art. 648 cpp)

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO

È la stessa cosa che dire "sentenza definitiva".

SINGLE (ADOZIONE DEI) la normativa italiana non prevede l'adozione di minori a persone non coniugate. Le uniche eccezioni sono previste per l'adozione in casi particolari, quando si tratti di persone che siano unite al minore orfano di padre e di madre da vincolo di parentela entro il sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori. È quando vi sia l'accertata impossibilità di un affidamento preadottivo: si tratta di minori con handicap o gravemente malati.

STATO STRANIERO lo Stato straniero è il paese estero nel quale il minore è dichiarato adottabile dalle competenti autorità e che decide quali sono le procedure da seguire per poter adottare i minori. Infatti sono diversi i tempi di permanenza per la coppia da Stato a Stato ed i requisiti richiesti. La Convenzione de L'Aja ha dettato i principi di fondo ed ha delineato il sistema della Autorità Centrali per meglio uniformare i procedimenti adottivi in tutto il mondo.

TRIBUNALE PER I MINORENNI in Italia i Tribunali per i minorenni sono 29 e sono composti da giudici togati e giudici onorari esperti nelle scienze umane. La legge sull'adozione internazionale accentua il ruolo del giudice minorile quale garante della corretta applicazione delle procedure di adozione. Non ha solo un ruolo formale di ordinare la trascrizione e trasmissione degli atti ma anche un importante ruolo di verifica e valutazione sulla documentazione italiana ed estera relativa ai soggetti dell'adozione, e di approfondimento dei requisiti degli aspiranti genitori adottivi.

Per presa visione:

--	--



N.ro Archivio ____/____

Albenga, _____

LETTERA D'INCARICO

I sottoscritti coniugi:

(marito) _____

nato a _____ prov. _____ il _____

Codice Fiscale _____

residente in: cap _____ città _____ prov. _____

via/piazza _____ civico n.ro _____ scala _____ interno _____
e

(moglie) _____

nata a _____ prov. _____ il _____

Codice Fiscale _____

residente in: cap _____ città _____ prov. _____

via/piazza _____ civico n.ro _____ scala _____ interno _____

entrambi domiciliati in cap _____ città _____ prov. _____

via/piazza _____ civico n.ro _____ scala _____ interno _____

telefono casa _____

cellulare marito _____ cellulare moglie _____



ufficio marito _____ ufficio moglie _____

altri recapiti: _____

e-mail _____ @ _____

e-mail _____ @ _____

in possesso del Decreto di Idoneità rilasciato dal Tribunale per i Minorenni

di _____ in data _____ n.ro _____ e n.ro di

cron. _____ e notificato in data _____

per n.ro _____ minori;

- Vista la legge n. 184/1983 così come modificata ed integrata dalle Leggi 476/1998 e n. 149/2001 e successive modifiche e le convenzioni internazionali ed i principi in esse richiamate
- Avendo dato il consenso al trattamento dei dati personali sensibili ai sensi della vigente normativa D.L.G.S. 196/03 (codice in materia di dati personali - v. allegati);
- A conoscenza che l'ente trasmetterà le informazioni ed i dati utili al regolare svolgimento della procedura in Italia ed all'estero;
- Ricevute le informazioni sulla metodologia operativa dell'Ente sia in Italia che all'estero, nonché sulle concrete possibilità e sulle eventuali difficoltà per la realizzazione del progetto adottivo in ordine, ad esempio: all'età, alle condizioni di salute psicofisica dell'adottando, ai tempi di istruzione della pratica e finalizzazione della procedura;
- Ricevute le informazioni circa i costi da sostenere in Italia ed all'estero (all. scheda n° 2);
- Non avendo conferito incarico ad altro Ente o, avendo già revocato il precedente conferimento

Letta la presente lettera di incarico,

DICHIARANO

- ❖ Di conoscere i principi, delle procedure e le linee di azione dell'Ente
- ❖ Di essere stati debitamente informati delle potenziali prospettive di realizzazione dell'adozione all'estero adottive
- ❖ Di conoscere e condividere le finalità e i principi etici dell'Ente

e pertanto:

INCARICANO



"L'AIRONE - Onlus", ente autorizzato per le adozioni internazionali, con sede legale in Albenga (SV), Viale Martiri della Libertà 2, e con uffici in:

- 17031 Albenga (Sv) Viale Martiri della Libertà 2; sede legale L'AIRONE onlus
- 24052 Azzano S. Paolo (Bg), Via Roma 23-25
- 56100 Pisa P.zza Sant'Antonio 4/17-18
- 00192 Roma Via Gavinana 1 int. 10
- 47121 Forlì Via Ravegnana 220
- 95129 Catania Via Messina 223/C; sede legale A.S.A.
- 74100 Taranto P.zza Fontana 46

Sedi secondarie

- Palermo Via Veronica Gambaro 2
- Milano Via Jacopo Palma 4

affinché in loro nome e per loro conto svolga i compiti previsti dalla normativa vigente in materia di adozione internazionale, necessari per il corretto espletamento dell'iter adozionale.

In particolare il presente incarico è regolato come segue:

Art. 1 - PRINCIPI DELL'ADOZIONE

L'Ente opera per il perseguimento del preminente interesse del minore e nel rispetto del principio della sussidiarietà dell'adozione internazionale a quei bambini in effettivo stato di abbandono,

Art. 2 - NATURA DEL CONFERIMENTO DI INCARICO

L'incarico conferito all'Ente ha per oggetto una obbligazione di mezzi e non di risultato.

L'Ente pertanto, si impegna a porre in essere quanto di sua spettanza per il perfezionamento della procedura, ma non può rispondere per il comportamento di soggetti terzi (Autorità Straniera, Consolati, uffici preposti al rilascio dei documenti del minore, etc.) sui quali non ha poteri di controllo; l'Ente quindi, assiste gli aspiranti genitori adottivi nell'iter adozionale, ma non garantisce in alcun caso l'esito dell'adozione stessa;

L'Ente raccoglie dalla coppia tutte le necessarie e opportune documentazioni ed istanze come previsto dalle procedure di adozione nei singoli Paesi e le trasmette alle Autorità straniere garantendone la correttezza formale.

E' compito dell'Autorità Straniera proporre un abbinamento, avendo facoltà di richiedere ulteriori approfondimenti, documenti, aggiornamenti o quant'altro riterrà opportuno per il miglior incontro con il minore e se del caso, respingere la pratica qualora non ritenesse la coppia idonea all'adozione di un minore nel suo Paese.

L'insorgenza di elementi nuovi, la modifica della situazione familiare, come il sopraggiungere di una gravidanza o di una adozione nazionale, l'insorgenza di elementi nuovi o, la venuta a conoscenza di



elementi già esistenti, ma non emersi nel corso della valutazione per l'ottenimento dell'idoneità, tali da configurare gravi motivi ostativi alla possibilità di adottare, saranno, così come previsto dalla normativa attuale, comunicati dall'Ente al Tribunale per i Minorenni competente, ai Servizi Sociali ed alla C.A.I. e costituiranno motivo di dismissione d'ufficio dell'incarico da parte dell'ente

Art. 3 - IMPEGNI DELLA COPPIA NEI CONFRONTI DELL'ENTE

La coppia aspirante l'adozione si impegna a:

1. Rispettare le leggi vigenti in Italia e nel Paese di provenienza del minore, nonché le direttive indicate dall'Ente, sollevando lo stesso da ogni responsabilità relativa ai tempi di attesa per la segnalazione della proposta di incontro con il minore e per il completamento dell'adozione, astenendosi dal tenere comportamenti volti ad accelerare la conclusione della pratica adottiva o ad influire sul suo regolare andamento;
2. Attenersi alle indicazioni dell'Ente e/o del suo Referente nel Paese straniero, evitando iniziative personali che potrebbero compromettere i rapporti con le Autorità e gli uffici preposti alle adozioni, mettendo a rischio, nel contempo, il buon esito dell'adozione stessa e l'operatività dell'Ente nel Paese straniero; il Referente è responsabile personalmente delle azioni che esulino dagli incarichi conferiti dall'Ente;
3. Predisporre con diligenza la documentazione richiesta dall'Ente seguendone le indicazioni;
4. Partecipare agli incontri antecedenti l'adozione stabiliti dall'Ente, ricordando che ogni incontro è previsto per entrambi i componenti la coppia ai con le seguenti modalità:
 - Incontro informativo,
 - Incontro per il conferimento incarico,
 - Incontri per la redazione di nuove relazioni richieste dall'Autorità Straniera,
 - Partecipazione al Corso di Preparazione all'Adozione con le modalità richieste dall'ente,
 - Incontro per la consegna dell'elenco dei documenti da predisporre per l'avvio della pratica adottiva all'estero,
 - Incontro per la comunicazione dell'abbinamento,
 - Incontro prima della partenza per ogni viaggio all'estero,
 - Incontro per la firma della proposta di abbinamento,
 - Incontri per la redazione dei follow-up secondo le modalità richieste dal Paese straniero.
5. Accettare che l'Ente organizzi la gestione operativa degli incarichi conferiti dalle coppie aspiranti all'adozione internazionale, **seguito un ordine cronologico** che terrà conto della **dichiarata disponibilità** adottiva delle coppie; disponibilità **riferita essenzialmente ad età, condizioni cliniche del minore ed appartenenza etnica**, nonché delle eventuali e specifiche segnalazioni di minori che perverranno dalle Autorità Straniere;
6. Non discriminare i minori in base alla nazionalità, al sesso, all'età, alla religione o al colore della pelle;
7. Accettare il minore proposto, coscienti che le segnalazioni vengono effettuate dalle



competenti Autorità Straniere o in accordo con le stesse e che, pertanto, un eventuale rifiuto non motivato o arbitrariamente motivato può comportare la mancata prosecuzione della pratica di adozione e la successiva segnalazione alla C.A.I., al Tribunale per i Minorenni ed ai Servizi Sociali con conseguente improcedibilità del processo adottivo; l'eventuale rifiuto dovrà essere motivato per iscritto e potrà rimettere in discussione il rapporto con l'Ente e potrà rimettere in discussione il presente incarico;

8. La coppia si dichiara consapevole che il minore accettato può manifestare in ogni momento, anche successivamente all'abbinamento o all'ingresso in Italia, difficoltà o insorgenza di problematiche sanitarie, anche di natura psico-fisica o psichica non precedentemente diagnosticate, senza che alcuna responsabilità possa essere imputata all'Ente;
9. Comunicare per iscritto all'Ente tempestivamente fatti o avvenimenti sopraggiunti successivamente all'idoneità che potrebbero incidere sull'assetto familiare, modificandolo significativamente.
10. Effettuare concordemente con l'Ente i viaggi richiesti dal Paese di provenienza del minore, impegnandosi a soggiornare nel Paese stesso per il tempo necessario al buon accoglimento del minore e al perfezionamento della procedura. L'Ente, se richiesto dalla coppia, può prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di incombenzi di natura organizzativa, ma per l'attività svolta da terzi non potrà ritenersi responsabile l'Ente stesso;
11. Partecipare agli incontri post-adozione, così da consentire la stesura dei rapporti sull'inserimento familiare e sociale del minore adottato, per tutto il periodo tassativamente stabilito dal Paese d'origine, rispettandone le scadenze. Durante l'iter pre e post adottivo l'Ente può chiedere ulteriori incontri ritenuti necessari dai tecnici/professionisti finalizzati al sostegno della coppia o al miglior inserimento del minore;
12. Fornire all'Ente, entro un mese dal rientro, l'autocertificazione o dichiarazione sostitutiva delle spese sostenute all'estero per la procedura adottiva allegando copia dei giustificativi di spesa;
13. Astenersi dal porre in essere qualunque iniziativa non concordata con l'Ente che potrebbe pregiudicare o rendere improseguibile la procedura adottiva avviata.

IMPEGNO DI SPESA:

I coniugi dichiarano:

- a) Di essere consapevoli che, come riportato nella Carta dei Servizi che ci è stata regolarmente e anticipatamente consegnata dall'ente durante l'incontro informativo, i costi da sostenere per la procedura adottiva alla data del presente incarico sono riportati nella Carta dei Servizi
- b) Di impegnarsi a sostenere l'onere economico derivante dalla apertura della pratica di



adozione internazionale come riportato all'art. 4.1 paragrafi 1 e 2 della Carta dei Servizi, e più precisamente come segue:

		FASE	ELARGIZIONI	NOTE
ITALIA	1	Conferimento incarico	€ 1500/00	Tale costo resta invariato per tutta la durata del mandato. La prima elargizione corrisponde ai costi generali dell'Ente
	2	Svolgimento attività di formazione	€1500/00	Tale costo resta invariato per tutta la durata del mandato.
	3	Consegna elenco documenti	€ 1000/00	Tale costo resta invariato per tutta la durata del mandato.
	4	Abbinamento	€ 1000/00	Tale costo resta invariato per tutta la durata del mandato.
	5	costi per i visti di ingresso nel Paese straniero	da stabilirsi di volta in volta	Da saldare alla presentazione di giustificativi di spesa
ESTERO	6	Invio documenti all'estero	50%del costo dei servizi obbligatori resi all'estero	I costi riferiti alla fase estero sono quelli vigenti alla data di inizio della procedura estera
	7	Proposta di abbinamento accettata/appuntamento all'estero	Saldo del costo dei servizi obbligatori resi all'estero	
	8	Costi non compresi all'estero	Tutto quanto non compreso nel costo della procedura o su richiesta della coppia	Da stabilire di volta in volta



Post adozione	9	Per ciascuna delle relazioni post - adozione richiesta dal Paese di origine	Da versare prima della partenza per il primo viaggio, comprensive del costo delle legalizzazioni consolari, dove previsto	I costi riferito alle relazioni post adozione sono quelli vigenti alla data corrispondente alla fase specifica
----------------------	---	---	---	--

Le modalità di elargizione per la Federazione Russa, per richiesta del Paese, avranno modalità diverse da quanto sopra elencato.

- c) Di essere consapevoli che i costi indicati dal presente Conferimento Incarico per i servizi resi in Italia resteranno invariati dal momento del conferimento incarico, mentre i costi all'estero saranno quelli vigenti al momento dell'invio della documentazione all'estero e resteranno invariati per tutta la durata della procedura,
- d) Siamo consapevoli che i costi per i servizi obbligatori resi all'estero saranno quelli in vigore al momento della spedizione all'estero del dossier completo. Qualora intervenissero aumenti, la coppia ha facoltà di recesso unilaterale dal presente incarico da esercitarsi entro 15 (quindici) giorni dalla consegna del dossier . Trascorso detto periodo si considererà accettato l'aumento.
Il costo del post adozione sarà fissato e regolato prima della partenza dell'ultimo viaggio all'estero.
- e) Prendiamo altresì atto e concordiamo fin d'ora con il fatto che qualora prima della loro avvenuta corresponsione, i servizi resi in Italia e all'estero dovessero subire aumenti significativi a causa d' elementi ed al di fuori dell'alea del 10% (es.: Variazione dei tassi di cambio, modificazioni di procedure da parte delle Autorità del Paese estero etc...), ci impegniamo, su richiesta dell'Ente a corrispondere un conguaglio limitatamente alla parte sovra-costi che avrà superato la percentuale sopra indicata del 10%.
- f) Prendiamo atto che, qualora l'iter adottivo dovesse interrompersi per nostra volontà o causa, ovvero per motivi contingenti (ad esempio perdita dei requisiti di legge, adozione nazionale, rifiuto proposta di abbinamento, gravidanza, separazione etc.) non avremo diritto alla restituzione delle somme erogate; ciò perché l'apertura della procedura adottiva, le spese, le elargizioni, in quanto obblighi da cui derivano la maggior parte delle spese, vengono assunti dall'Ente sin dall'apertura della pratica adottiva e, in tal senso, riconosciamo fin d'ora che la scansione temporale prevista per la corresponsione delle diverse tranche corrisponde a fasi in cui l'Ente avrà già sostenuto i costi generali e specifici della nostra procedura adottiva.
- g) Prendiamo atto che non sarà possibile da parte nostra sospendere temporaneamente la procedura adottiva a seguito di gravidanze e/o adozioni nazionali e che quindi, una tale evenienza avrà l'effetto di revoca del mandato conferito e di interruzione definitiva



della procedura medesima.

- h) Sin d'ora, infine, rilasciamo all'Ente incondizionata dispensa dall'obbligo del rendiconto ex art. 1713 CC.

Tutto quanto sopra espresso e comportamenti non autorizzati possono essere motivo di dismissione del mandato.

Art. 4 - CESSAZIONE DELL'INCARICO

a) La coppia può revocare l'incarico all'Ente, dandone comunicazione scritta all'Ente stesso, ai Servizi territoriali e al Tribunale per i Minorenni competente. Nel caso di rifiuto all'estero dell'abbinamento precedentemente accettato in Italia, la coppia non può revocare l'incarico all'Ente né richiedere in restituzione i documenti affidati all'ente o ai suoi referenti per il perfezionamento della pratica adottiva.

L'eventuale nuovo mandato ad altro Ente può essere liberamente conferito. Il nuovo incarico, comunque, non può ritenersi validamente conferito se non è stato notiziato il primo Ente.

b) L'Ente può dismettere l'incarico qualora la mancata osservanza degli impegni sopra indicati, sia di tale gravità da comportare il venire meno del rapporto fiduciario tra la coppia e l'ente stesso e/o, possa inficiare il corretto proseguimento della pratica adottiva.

Inoltre i sottoscrittenti coniugi sono consapevoli che nel caso di modifiche alla propria situazione familiare, quali affidamenti a rischio giuridico, affidamenti a scopo adottivo, gravidanze, separazioni anche di fatto, divorzio etc, l'ente L'AIRONE onlus potrà revocare il presente mandato.

L'ente "L'AIRONE - Onlus" darà debita comunicazione dell'avvenuta cessazione degli effetti del presente mandato alla C.A.I., al Tribunale per i Minorenni ed ai Servizi Territoriali.

Qualora il presente conferimento d'incarico dovesse interrompersi, al di là del momento in cui esso avverrà, la coppia non potrà richiedere ad alcun titolo all'Ente la restituzione totale o parziale delle somme ad esso versate, in quanto tale conferimento di denaro è a copertura dei servizi resi e delle spese fino ad allora sostenute dall'Ente per la pratica adottiva ed avviene a titolo di quota di partecipazione alla spesa e non a copertura totale dei costi.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 i coniugi dichiarano di aver letto attentamente e di approvare i seguenti articoli della lettera di incarico:

- Art. 4 Cessazione dell'incarico

Firma marito _____

Firma moglie _____



Art. 5 - ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA'

1) - L'Ente e ogni suo rappresentante o dipendente **NON** potrà essere in alcun caso ritenuto responsabile per:

- a) Problemi medici e di salute del bambino non comunicati dall'Autorità Straniera emersi o conosciuti successivamente alla segnalazione ed alla accettazione della proposta di abbinamento.
- b) Allungamento dei tempi per il perfezionamento dell'adozione, ovvero l'interruzione del procedimento adottivo, causati o comunque dovuti ad eventi non attribuibili all'ente;
- c) Revoca dell'adottabilità dell'adottando o suo affidamento/adozione sul territorio nazionale, modifiche normative/legislative, calamità, guerre o altre circostanze impreviste e imprevedibili;
- d) Rientro del minore presso la famiglia di origine, infatti nella maggioranza dei Paesi dove si adotta, la famiglia biologica conserva il diritto di reclamare il bambino fino all'esecutività della sentenza emessa nel Paese stesso.
- e) Allungamento dei tempi previsti o prevedibili per il soggiorno all'estero delle coppie;
- f) Eventuali malattie, infortuni e/o eventi pregiudizievoli che possano accadere durante il soggiorno all'estero della coppia. Ciò in quanto il compito dell'Ente è funzionale al procedimento adottivo e non garantisce l'assistenza e la sicurezza in generale delle coppie all'estero. In merito si suggerisce di stipulare idonea copertura assicurativa e assumere presso il Ministero degli Esteri le informazioni relative alle situazioni socio-politiche del paese e dai consigli che lo stesso Ministero fornisce agli italiani che espatriano;

2) - Per qualsiasi controversia nasca dal presente rapporto è esclusivamente competente il Tribunale del Foro di Savona.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 i coniugi dichiarano di aver letto attentamente e di approvare i seguenti articoli della lettera di incarico:

- Art. 5 Comma 1): Esclusione di responsabilità
- Art. 5 comma 2): Foro competente: Foro di Savona

Firma marito _____ Firma moglie _____

Letto l'insieme, approvato e sottoscritto:

Firma marito _____ Firma moglie _____

La sottoscritta LA SCALA Silvia in qualità di Presidente con la sottoscrizione in calce conferma la ricezione dell'incarico conferitoci.

_____ lì _____

per L'AIRONE onlus
il presidente
Silvia La Scala



SCHEDA DISPONIBILITA'

DISPONIBILITA' PER PAESE:

EUROPA

Federazione Russa	<input type="checkbox"/>
Bulgaria	<input type="checkbox"/>
Armenia	<input type="checkbox"/>

CENTRO-SUD AMERICA

Perù	<input type="checkbox"/>
Venezuela	<input type="checkbox"/>
Costa Rica	<input type="checkbox"/>
Santo Domingo	<input type="checkbox"/>
Guatemala	<input type="checkbox"/> possibilità di adozione solo per minori da 6(sei) a 9(nove) anni

ASIA

Nepal	<input type="checkbox"/>
Sri Lanka	<input type="checkbox"/>
Taiwan	<input type="checkbox"/>

AFRICA

Gambia	<input type="checkbox"/>
Mauritius	<input type="checkbox"/>
Kenya	<input type="checkbox"/>
Senegal	<input type="checkbox"/>

DISPONIBILITA' PER ETA':

da 0 (zero) a 6 (sei) anni

da..... a anni

Albenga, lì _____

Firma

Firma



I sottoscritti coniugi:



entrambi residenti in

avendo conferito incarico al presente Ente in data

dichiarano

- ✚ di essere informati che sottoscrivendo la lettera di incarico verranno inseriti nella lista di attesa per l'avvio della procedura di adozione che, attualmente, può variare da due a tre anni, fatta salva l'espressa e concreta volontà della coppia ad accettare, la dove il Decreto di Idoneità lo consenta, abbinamenti con minori di età superiore ai cinque anni e/o con problemi di salute e/o fisici,
- ✚ di essere informati che indicazione prioritaria rispetto alla lista di attesa è la disponibilità della coppia ad adottare in Paesi **non** dell'Europa dell'est o ad accettare anche da Paesi dell'Europa dell'est, minori di minoranza etnica e/o di colore;
- ✚ di non/aver presentato la Dichiarazione di disponibilità all'adozione nazionale presso le Cancellerie dei seguenti Tribunali per i Minorenni di _____ alla quale verrà segnalato il conferimento di incarico;
- ✚ di essere informati che nel momento in cui consegneranno all'Ente scriventi i documenti da depositare presso le Autorità del Paese dove la coppia andrà ad adottare firmeranno una Dichiarazione di rinuncia all'adozione nazionale;
- ✚ di essere stati informati che la Commissione per le Adozioni Internazionali stabilisce nelle Linee Guida 2004, la permanenza all'estero, anche in quei Paesi dove non fosse richiesta, per un periodo **NON INFERIORE** a giorni 10 (dieci) per minori fino a 5 (cinque) anni di età; e per un periodo **NON INFERIORE** a giorni 20 (venti) per i minori di età superiore;
- ✚ di essere informati della richiesta da parte delle Autorità del Paese dove andranno ad adottare dell'obbligo ad inviare nel Paese di provenienza del minore adottato le relazioni post-adottive, seguendo le modalità ed i tempi che il Paese stesso ha indicato. Pertanto sottoscrivendo la presente dichiarazione, i coniugi _____ e _____ s'impegnano, dietro convocazione dell'Ente, a recarsi presso gli uffici dello stesso, unitamente al minore ed, eventualmente agli altri figli, al fine di permettere ai tecnici dell'Ente stesso di redigere la relazione sull'inserimento in famiglia del minore adottato. In caso di inottemperanza l'ente segnalerà tempestivamente al Tribunale per i minori competente territorialmente, alla Commissione per le Adozioni Internazionali, l'impossibilità di stesura delle relazioni affinché prendano i debiti provvedimenti che potranno anche essere limitativi della Patria Potestà, potendo ravvisare in tale comportamento una condotta pregiudizievole verso il/la/i figlio/a/i che con l'adozione diventa cittadino italiano, ma conserva, fino alla maggiore età, la cittadinanza del suo Paese di origine,
- ✚ di essere informati che copia della presente verrà inviata, conoscenza, alla Commissione per le Adozioni Internazionali ed al Tribunale per i Minorenni competente territorialmente, unitamente alla comunicazione del conferimento di incarico.

Albenga,



DICHIARAZIONE DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, IDENTIFICATIVI, SENSIBILI e GIUDIZIARI ex D.LGS. 30 giugno 2003 n.196

I SIGNORI

lo sottoscritto _____ nato il _____ a _____

residente a _____ in Via _____

cod.fisc. _____

lo sottoscritta _____ nata il _____ a _____

residente a _____ in Via _____

cod.fisc. _____

qui di seguito identificati, anche, con il termine "interessato" nel significato di cui alla lettera "i" dell'artA D.Lgs.n.196j03 e cioè di: "persona fisica cui si riferiscono i dati personali".

PREMESSO CHE

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 23 ("Consenso") del D.Lgs.n.196/03 il trattamento dei dati personali da parte di privati è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato fornito liberamente e con specifico riferimento ad un trattamento individuato, oltre che documentato per iscritto e preceduto dall'informativa di cui all'articolo 13 D.Lgs.n.196/03.
2. Sempre a norma dell'articolo 23 ("Consenso") del D.Lgs.n.196/03 qualora il trattamento riguardi anche, o soltanto, dati c.d. "sensibili" il consenso deve essere manifestato in forma scritta tranne nelle ipotesi di cui all'art.26 comma 4 lettera "c" il cui contenuto dichiariamo di conoscere ed il cui testo riconosciamo essere quello riportato alla **nota 1** posta in calce alla presente autorizzazione.
3. In ottemperanza al disposto normativa di cui all'articolo 13 ("Informativa") del D.Lgs.n.196/03, il cui contenuto dichiariamo di conoscere ed il cui testo integrale riconosciamo essere quello riportato alla **nota 2** posta in calce alla presente autorizzazione, dichiariamo di essere stati previamente informati di quanto segue:
 - a) I dati personali - identificativi - sensibili e giudiziari (il cui rispettivo significato ci sono stati illustrati e riconosciamo essere quelli riportati alla **nota 3** posta in calce alla presente autorizzazione), eventualmente acquisiti, anche, presso terzi, saranno utilizzati - nel rispetto della normativa vigente e fermi gli obblighi di riservatezza e di segreto professionale - esclusivamente per finalità di tipo legale /giudiziario in conformità allo scopo per cui conferiamo mandato e, comunque, per finalità connesse e/o strumentali allo svolgimento degli incarichi professionali affidati all'Ente Autorizzato, escluso - pertanto ogni utilizzo diverso e/o confliggente con gli interessi della coppia aspirante all'adozione ("interessato").



- b) Il conferimento dei dati personali-identificativi-sensibili e giudiziari deve intendersi quale mera facoltà e non obbligo.
- c) In mancanza di conferimento dei dati succitati il mandato ed in generale gli incarichi e/o prestazioni professionali richieste - oltre che la prosecuzione di quelli/e in corso - potranno non essere accettati e/o continuati e, dunque, espletati.
- d) Qualora venisse autorizzato il trattamento dei dati personali - identificativi - sensibili e giudiziari, questi, nell'espletamento del mandato e/o dell'incarico professionale conferito e, comunque, nei limiti e per le finalità del punto "a" che precede, potranno venire a conoscenza di soggetti Pubblici e/o Privati, delle competenti Autorità Giudiziarie e, quindi, dei soggetti in quelle stesse sedi preposti alloro recepimento e/o trattamento, oltre che, per quanto riguarda il sottoscritto Ente Autorizzato, dal Presidente e Consiglio Direttivo, dagli eventuali responsabili e/o incaricati designati (le cui funzioni mi sono state specificate e riconosco essere quelle riportate alla **nota 4** posta in calce alla presente autorizzazione), oltre che dai collaboratori, dalle segretarie e dai volontari che potranno trattare i dati personali della coppia aspirante all' adozione ("interessati") anche ai fini della redazione delle note spese. Per l'individuazione delle misure di sicurezza adottate e gli eventuali aggiornamenti e/o modificazioni dei dati identificativi dei titolari, dei responsabili e/o degli incaricati - oltre che, per quanto concerne quest'ultimo aspetto, ai successivi punti "l" e "g" - si fa riferimento al D.P.S. (documento programmatico sicurezza) redatto, cui si rinvia.
- e) In caso di sottoscrizione di autorizzazione al trattamento dei dati, all'interessato saranno garantiti tutti i diritti così come meglio specificati all' art.7 ("Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ") D.Lgs.n.196/03 il cui contenuto dichiariamo di conoscere ed il cui testo integrale riconosciamo essere quello riportato alla **nota 5** in calce alla presente autorizzazione.
- f) Gli estremi identificativi del titolare e responsabile del trattamento sono:
- Sig.ra Silvia La Scala nata a Ceriale (Sv) il 11/04/1946 C. F. LSCSLV46D51C51OK, presidente;
 - Sig.ra Orietta Maini nata a Azzano S. Paolo il 23/07/1956 C.F. MNARTT56L63A528W, vice-presidente
 - Si fa rinvio al DPS per i nominativi della ditta di assistenza di software e hardware dei sistemi informatici dell'Ente nonché dello studio di commercialisti, cui saranno comunicati i dati personali al solo fine di far fronte ai necessari adempimenti fiscali;
4. Qualora venisse autorizzato il trattamento dei dati personali - identificativi - sensibili e giudiziari, questi, nell'espletamento del mandato conferito e salvo quanto previsto nel successivo punto 6, nei limiti di legge così come stabiliti ex art.25 D.Lgs.n.196/03 il cui contenuto dichiariamo di conoscere ed il cui testo riconosciamo essere quello riportato alla **nota 6** posta in calce alla presente autorizzazione, nonché per le finalità di cui al punto "a", potranno essere soggetti, oltre che a trattamento, anche a comunicazione e/o diffusione nel significato tecnico così come meglio illustrato alle lettere "a", "l" ed "m" del comma 1 dell'art.4 D.Lgs.n.196j03 e che riconosciamo essere quello di cui alla **nota 7** posta in calce alla presente autorizzazione
5. Il trattamento dei dati avverrà in modo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati che consentano la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi.
6. I dati e la documentazione necessari e pertinenti agli incarichi in corso da instaurare o cessati, verranno conservati, in archiviazione, oltre l'esecuzione degli incarichi affidati e precisamente per il periodo di 10 anni.



7. I dati trattati attraverso strumenti automatizzati saranno invece cancellati all'esaurimento dell'incarico conferito, tranne quelli pertinenti e non eccedenti rispetto a successivi incarichi conferiti dalla coppia aspirante all'adozione ("interessato").

8. Si fa presente che è facoltà dell'interessato ex articolo 52 D.Lgs.n.196j2003 chiedere - secondo le modalità ed i termini in quella stessa norma indicati - che, per motivi legittimi, sia omessa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dello stesso nell'ipotesi di diffusione di eventuali provvedimenti.

9. Qualora la presente autorizzazione al trattamento dei dati personali - identificativi - sensibili e giudiziari, dovesse essere sottoscritta l'informativa in essa contenuta dovrà ritenersi valida anche per le posizioni aperte prima del 01.01.2004.

Tutto quanto sopra premesso

SPONTANEAMENTE DICHIARIAMO

di autorizzare, in conformità a quanto sopra indicato e più in generale secondo quanto previsto ex D.Lgs.n.169/03, il trattamento dei nostri dati personali di qualsiasi natura ivi compresi quelli c.d. sensibili, identificativi e giudiziari, specificando - altresì - che per l'eventuale fase giudiziale verrà rilasciato apposito mandato nelle forme di legge.

Albenga.

F.to la coppia

INFORMATIVA

1. ART.26 comma 4 lettera "c" - GARANZIE PER I DATI SENSIBILI: "[H'] 4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante: c) quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000 n.397, o - comunque - per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale il diritto deve essere di rango pari a quello dell'interessato ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile [...]".

2. ART.13 - INFORMATIVA: "1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all'articolo 7; f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art.7 è indicato tale responsabile. 2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento da parte di un soggetto pubblico di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati. 3. Il Garante può



individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico. **4.** Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando, è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione. **5.** La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando: a) i dati sono trattati in base ad " un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla legge comunitaria; b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000 n.397 o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento; c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante - prescrivendo eventuali misure appropriate - dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli - a giudizio del Garante impossibile" .

3. ART.4 - DEFINIZIONI: "[...] **b) <dato personale>**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; **c) <dati identificativi>** i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato; **d) <dati sensibili>**, i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; **e) <dati giudiziari>**, i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art.3 comma 1, lettere da a) ad o) e da r) ad u) del D.P.R. 14.11.2002 n.313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale".

4. ART4 - DEFINIZIONI: "[...] **f) <titolare>**, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono - anche unitamente ad altro titolare. le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza; **g) <responsabile>**, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali; **h) <incaricati>**, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o responsabile".

5. ART.7 - DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI: "1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell' art.5 comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero - quando via ha interesse - l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere da "a" a "b" sono state portate a conoscenza anche per quanto riguarda il loro contenuto di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale".

6. ART.25 - DIVIETI DI COMUNICAZIONE e DIFFUSIONE: "1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o dall'Autorità giudiziaria: a) in riferimento ai dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione, ovvero quanto è decorso il periodo di tempo indicato nell'art.11 comma 1, lettera "e"; b) per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta. 2. È fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art.58, comma 2, per finalità di difesa o sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati".

7. ART.4 - DEFINIZIONI: "[...] **a) <trattamento>** qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche



L'AIRONE ONLUS

Ente autorizzato
ai sensi delle Leggi n. 184/83 e n. 476/98

senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati anche se non registrati in una banca dati [...]; l) **<comunicazione>** il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; m) **<diffusione>** il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione".

IN OTTEMPERANZA A QUANTO DICHIARATO AI PUNTI "2" e "3" ALLE LETTERE "a", "d" ed "e" OLTRE CHE AL PUNTO "4", PER PRESA VISIONE DI QUANTO RAPPRESENTATO ALLE NOTE DA 1 A 7 COMPRESSE CHE PRECEDONO,

F.to la coppia



DOCUMENTO PROGRAMMATICO SICUREZZA

I dati sensibili forniti dalle coppie al momento del conferimento incarico sono raccolti e conservati in una banca dati presso le seguenti sedi dell'ente:

Albenga (Sv) V.le E.Che Guevara 1/1

Azzano San Paolo(Bg) Via Roma 23-25

Pisa P.zza S. Antonio 4/17-18

Responsabili della raccolta e conservazione dei suddetti dati sono:

- Sig.ra Silvia La Scala nata a Ceriale (Sv) Cod. Fisc. LSCSLV46D51OK, presidente
- Sig.ra Orietta Maini nata ad Azzano San Paolo (Bg) Cod. Fisc. MNARTT56L63A528W, vicepresidente

domiciliate per la carica in Albenga V.le Martiri della libertà, 2.

Le ditte di assistenza software ed hardware sono:

- per le sedi di Albenga e Pisa : VEGATEK Via Patrioti 93 Albenga; P.Iva 01414090090
- per la sede di Bergamo: PC LINX snc Via Correnti 47 Bergamo P.Iva 02669580165

Lo studio di commercialisti a cui sono comunicati i dati personali al solo fine di far fronte ai necessari adempimenti fiscali è:

Dott. Commercialista BOTTA Ambrogio, studio in Albenga Viale Martiri della Libertà 26/3
Cod. Fisc. BTTMRG64T07A145W P.Iva 01081910091

Sono autorizzati all'uso dei dati ed informazioni raccolte i collaboratori, segretarie, professionisti e volontari che, nelle sedi dell'ente, si occupano di tenere aggiornati i registri, gli elenchi e quanto indispensabile per il buon andamento delle procedure affidate all'ente.